



N.10	DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE	DATA
	Oggetto:	25/02/2022
PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E DI ATTRIBUZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE - DIRETTIVA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO		

A tutto il personale  
Area 4 - Servizi Registro Imprese, Albo  
Imprese Artigiane e SUAP

Loro Sedi

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**  
di concerto con  
**IL DIRIGENTE AREA 4**  
**REGISTRO IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

Visto l'art. 2490, sesto comma, c.c., ai sensi del quale "*Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495*";

Visto, per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*", (di seguito Regolamento) il quale prevede, sia per le società di persone che per le imprese individuali, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;

RITENUTO di poter applicare in via estensiva, le procedure previste dal menzionato Regolamento, anche ai consorzi con attività esterna e ai contratti di rete con soggettività giuridica iscritti nel registro delle imprese ai sensi di legge nel caso in cui si riscontrino di elementi per la "non operatività" degli stessi come previsto per le società di persone (art. 3 D.P.R. 247/2004);

TENUTO CONTO che, per tutte le imprese iscritte nel Registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (cfr. artt. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 2/2009 e 5, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. n. 221/2012);

RILEVATO che la maggior parte delle posizioni che presentano le condizioni indicate nel Regolamento, non ha adempiuto al predetto obbligo, ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo originariamente iscritto ha perso - nel tempo - i requisiti di validità previsti dalla legge, in quanto revocati o cancellati, invalidi o inattivi;

CONSIDERATO, inoltre, che il Decreto Legge c.d. "Semplificazione" (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120) ha previsto:

- a. (art. 37) un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un "domicilio digitale" entro il termine del 1° ottobre 2020, con l'attribuzione d'ufficio del "domicilio digitale" alle imprese inadempienti;
- b. (art. 40, comma 1) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione d'ufficio, del D.P.R. 247/2004, delle imprese individuali, società di persone, e, per estensione, dei consorzi con attività esterna e dei contratti di rete con soggettività giuridica;
- c. (art. 40, comma 1) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione d'ufficio delle società di capitali, ai sensi dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile;
- d. (art. 40, commi da 2 a 7) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione delle società di capitali, per le procedure di iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la cancellazione della società dal Registro;

RILEVATO che sulla base delle risultanze dell'Ufficio, alla data del 22/02/2022, risultano posizioni:

1) PRIVE DI PEC

A01 - pec non dichiarata n. 10163 (VE) n. 3546 (RO) - n.13709

2) AI SENSI DPR 247

A82 - impr. ind. e soc. pers. non paganti d.a. negli ultimi 3 anni e con p.iva cessata n. 1759 (VE) n. 600 (RO) - n.2359

3) AI SENSI ART. 2490 C.C. ULTIMO COMMA

A86 - soc. capitali 2490 in liquidazione e senza procedure concorsuali n. 230 (VE) n. 70 (RO) - n.310

4) AI SENSI ART. 40 COMMA 2 DL 76/2020

A73 - bil. mancanti, mancata conversione capitale n. 12 (VE) n. 1 (RO) - n.13  
A74 - bil. mancanti ed abolizione libro soci n. 424 (VE) n. 164 (RO) - n.788;

DATO ATTO che, per l'avvio del procedimento amministrativo, può soccorrere l'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce che "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

RITENUTO che, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente possa adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato, così da contemperare in modo equilibrato il principio del contraddittorio con le imprescindibili esigenze di economicità del procedimento amministrativo;

VISTO altresì, l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che " (...) *gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";

RITENUTO che le disposizioni sopra richiamate possano trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto

destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto "... *il numero dei destinatari ...*" rende la notificazione personale "*particolarmente gravosa*";

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, potrà essere analogamente emanato in via "*cumulativa*", con provvedimento "*plurimo*" destinato alle società/imprese indicate;

RITENUTO, inoltre, che non è ragionevole procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata A/R) in considerazione dei tempi e dei costi da sostenere, costi peraltro conseguenti ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere (o mantenere iscritto) il proprio, valido, domicilio digitale nel Registro delle Imprese;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale *online* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO, inoltre, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi, come sopra già evidenziato;

RITENUTO che la notifica a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle recenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi 590 s.s., le quali impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi non economicamente conveniente;

RITENUTO che la modalità di pubblicazione sull'albo on line sopra illustrata, per tutte le motivazioni già espresse, possa trovare applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i, anche alle comunicazioni agli interessati di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale e finale del procedimento, in sostituzione della spedizione della raccomandata A/R, a condizione che la notificazione degli atti di cui trattasi, destinati comunque e contemporaneamente ad un'ampia pluralità di diversi destinatari: *i)* derivi da un unico procedimento amministrativo oppure *ii)* si riferisca contestualmente ad una pluralità di procedimenti aventi lo stesso oggetto;

RAMMENTATO che la finalità del Registro delle Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio oltre che rappresentare punto di partenza per un'informazione condivisa, di facile consultazione e sempre aggiornata e che solo la completezza e l'ufficialità dei dati messi a disposizione lo rende fonte attendibile - oltre che ufficiale - ed importante strumento di trasparenza amministrativa, di servizio e vero e proprio osservatorio sul mondo delle imprese;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento della banca dati al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, rimediando alla persistente inerzia degli interessati, anche al fine di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel registro imprese;

CONSIDERATA l'elevata numerosità delle imprese procedibili, stimata in circa 17.000 posizioni, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa, con l'elevata possibilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe gli effetti di legge;

RAVVISATA la necessità di definire, in questo ambito, puntuali indicazioni relative ai procedimenti di seguito indicati:

- a. attribuzione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese che ne risultano prive (o con domicilio digitale non più attivo), previa diffida ad adempiere, e successiva iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese;
- b. procedure di cancellazione d'ufficio di cui al D.P.R. 247/2004, relative alle imprese individuali, alle società di persone, e, per estensione, anche ai consorzi con attività esterna e contratti di rete con soggettività giuridica;
- c. procedure di cancellazione d'ufficio di società di capitali di cui all'articolo 2490, sesto comma, del codice civile;
- d. procedure di iscrizione d'ufficio dello scioglimento di società di capitali e successiva cancellazione dal Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 40, commi da 2 a 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

RITENUTO pertanto di disporre, per i procedimenti amministrativi descritti al paragrafo precedente, le comunicazioni previste dalla legge - sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale, anziché nelle forme della raccomandata A/R, nelle forme sostitutive della pubblicazione all'albo online camerale, così come declinate nel dispositivo del presente provvedimento, attesa comunque, a formalità avvenuta, la possibilità di azionare, da parte dei soggetti interessati, la procedura di cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.);

PRESO ATTO, infine, dell'atto di indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale Ordinario di Roma al Conservatore della Camera di Commercio di Roma prot. 157082/2019, della direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale Ordinario di Milano del 14/06/2021, della direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale Civile di Bologna del 26/01/2021, della direttiva del Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale Ordinario di Ferrara del 17/12/2020, del Protocollo d'intesa in materia di procedimenti d'ufficio tra il Giudice del registro e il Conservatore della Camera di Commercio di Latina del 18/04/2016 e del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese di Treviso R.G. 7050/2021,

#### DISPONE

1. di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale e finale, disciplinati dal D.P.R. n. 247/2004, dall'art. 2490 c.c., dagli artt. 37 e 40 del D.L. "Semplificazioni", come richiamati in premessa, mediante:
  - pubblicazione all'albo online camerale di cui all'art. 32 della Legge 69/2009, della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, nonché

- della diffida ad adempiere all'iscrizione del domicilio digitale, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;
- pubblicazione nel sito internet camerale dei documenti di cui al punto precedente, nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio", per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;
  - apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;
2. la modalità di cui al punto precedente sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R, fatta esclusione per le imprese con domicilio digitale (PEC) valido e attivo, a condizione che la notificazione degli atti di cui trattasi, destinati comunque e contemporaneamente ad un'ampia pluralità di diversi destinatari: *i*) derivi da un unico procedimento amministrativo oppure *ii*) si riferisca contestualmente ad una pluralità di procedimenti aventi lo stesso oggetto;
  3. di stabilire che la data di avvio del procedimento coincide, per le imprese sprovviste di indirizzo di posta elettronica certificata, con quella di pubblicazione di cui al punto 1, mentre, per le altre, dalla data di avvenuta consegna della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa;
  4. che ai fini dell'applicazione del D.P.R. n. 247/2004 la mancata iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale ai sensi di legge venga equiparata all'irreperibilità presso la sede, ai sensi degli art. 2, co. 1, lett. b), e art. 3, co. 1, lett. a);
  5. nel caso di posizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 247/2004 (decesso del titolare), si proceda con la diretta adozione del provvedimento del Conservatore con immediata iscrizione della cancellazione, previa acquisizione del certificato anagrafico di decesso;
  6. nel caso di imprenditore deceduto annotato all'Albo Imprese Artigiane, stante l'art. 5, comma 4 della Legge 443/1985, l'avvio del procedimento viene comunicato a mezzo raccomandata A/R presso la sede dell'impresa e presso l'ultima residenza accertata del *de cuius*, se diversa dalla sede, qualora non sia ancora decorso il periodo massimo di cinque anni dal decesso per il proseguimento dell'attività;
  7. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;
  8. di rafforzare la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avvisi periodici nella newsletter camerale e attraverso comunicazioni ad associazioni di categoria e ordini interessati.

Approvato da  
dott. Giorgio Porzionato  
Dirigente Area 4 Registro Imprese  
e Semplificazione amministrativa

IL CONSERVATORE R.I.  
(dott. Giacomo de Stefani)  
*Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*